



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

e

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA -, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 165/99;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 441, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, concernente tra l'altro, disposizioni urgenti per la predetta Agenzia;

VISTO il decreto interministeriale 14 giugno 2002, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

VISTE le disposizioni contenute nel Regolamento comunitario di riforma della PAC ed alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

VISTA la delibera n. 269 del 9 gennaio 2008, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'AGEA ha provveduto a modificare lo statuto della suddetta Agenzia adeguandolo alla recente normativa recata dal regolamento comunitario sopra citato e dal suddetto decreto legislativo n. 99/2004;

VISTA la delibera n. 48 del 28 febbraio 2008, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'AGEA ha stabilito di acquisire le variazioni al testo del predetto statuto indicate dalle Amministrazioni competenti

DECRETA:

E' approvato il nuovo Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA – nel testo allegato al presente decreto.

IL MINISTRO
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Firmato

IL MINISTRO
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Firmato

IL MINISTRO
dell'economia e delle
finanze
Firmato

Statuto dell'AGEA

TITOLO I

Natura giuridica e funzioni

Articolo 1

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è un Ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

2. L'Agenzia:

- è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile
- ha sede legale in Roma e può aprire una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche.

3. L'Organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche e dal presente statuto.

Articolo 2

Funzioni

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 e successive modifiche, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

2. Per lo svolgimento di dette funzioni, all'Agenzia è attribuito, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il ruolo di "Autorità competente" dello Stato membro, di cui al titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Nell'esercizio di tali funzioni, l'Agenzia:

a) rappresenta l'Italia nel Comitato FEAGA / FEASR e negli altri Comitati, Gruppi di lavoro ed organismi collegiali operanti in seno alla Commissione europea nella materia di gestione degli aiuti previsti dai regolamenti relativi alla politica agricola comune;

b) chiede alla Commissione europea e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le anticipazioni dei fondi occorrenti per la erogazione degli aiuti sulla base delle previsioni di spesa comunicate dagli Organismi pagatori:

c) trasferisce agli Organismi pagatori le anticipazioni ricevute;

- d) raccoglie e valida i dati relativi ai pagamenti provenienti dagli Organismi pagatori secondo le procedure, i formati e le scadenze prescritti dalla normativa comunitaria e rende il conto periodico ed annuale all'Unione europea delle anticipazioni finanziarie ricevute;
- e) cura l'esecuzione dei controlli ex-post previsti dal Reg. (CE) n. 4045/89
- f) cura gli adempimenti relativi alla chiusura ed approvazione annuale dei rendiconti spesa;
- g) raccoglie dagli Organismi pagatori le altre informazioni da trasmettere alla Commissione ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio e successive modifiche;
- h) assicura, mediante disposizioni, istruzioni e circolari, l'applicazione uniforme della normativa comunitaria di sostegno;
- i) vigila sull'attività degli Organismi pagatori e sul rispetto dei termini di pagamento;
- j) esprime, a termine dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 165/99 e relative norme di attuazione, il parere di competenza sul riconoscimento degli Organismi pagatori;
- k) segnala al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i casi di malfunzionamento degli Organismi pagatori ai fini dei conseguenti provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento.

Articolo 3

Ulteriori attribuzioni

1. Sono, altresì, attribuite all'Agenzia:

- a) le funzioni di Organismo pagatore nelle modalità indicate nel successivo articolo 11;
- b) la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
- c) la costituzione e gestione, nell'ambito del Sistema integrato di gestione e di controllo, della "banca dati informatizzata" garantendo, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, la omogeneità delle procedure amministrative di registrazione e consultazione dei dati nell'insieme del territorio nazionale.

2. Per la conduzione e sviluppo del sistema SIAN, l'Agenzia si avvale della SIN s.r.l., alla quale ai sensi dell'articolo 14, comma 10 bis, del D.lgs. n. 99/2004, così come modificato dalla Legge n. 231/2005, sono affidate lo sviluppo e la gestione del SIAN.

In tale ambito l'AGEA deve garantire:

- a) l'interscambio dati ed informazioni con le pubbliche amministrazioni, con le regioni e Province autonome, con gli Organismi pagatori, con Enti ed Istituzioni pubbliche, in conformità degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire la completezza a livello nazionale del Sistema informativo;

b) il sistematico aggiornamento del Sistema integrato di gestione e di controllo, secondo le specifiche comunitarie è garantire agli Organismi pagatori la consultazione diretta e immediata dei dati contenuti nel Sistema a supporto delle attività di gestione ed erogazione degli aiuti comunitari.

c) la tenuta ed aggiornamento del registro nazionale dei titoli;

d) la costituzione ed aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole.

3. L'Agenzia ha inoltre il compito di:

a) fornire il supporto tecnico al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nelle scelte di politica agricola ed agroalimentare, come definite dal protocollo di intesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 165/1999, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 188/2000;

b) fornire il supporto tecnico al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/99 come da ultimo modificato dalla legge 20 dicembre 2001, n. 441;

c) effettuare interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per sostenere comparti in contingenti situazioni di crisi per esuberi produttivi al fine di ristabilirne l'equilibrio curando la successiva collocazione dei prodotti;

d) eseguire forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano;

e) prestare la necessaria assistenza tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali per i prodotti agroalimentari soggetti al regime doganale.

Articolo 4

Risorse

1. Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Agenzia:

a) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

b) può stipulare convenzioni con Organismi ed Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività;

c) nel rispetto dei commi 27 e seguenti dell'art.3 della legge 24/12/2007, n. 244, può promuovere la costituzione di Società e partecipare a Consorzi, Associazioni e Fondazioni, ovvero acquisirne la partecipazione, anche in forma totalitaria, sulla base di condizioni, termini e le modalità definiti dal Consiglio di amministrazione.

2. La costituzione di Società e la partecipazione a Consorzi, Società, Associazioni e Fondazioni, ove non previste dalla legge, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO II

Organizzazione

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di rappresentanza
- d) il Collegio dei revisori.

2. La durata in carica degli organi è stabilita dalla legge. I compensi, ad eccezione dei gettoni di presenza, sono determinati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'art. 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Articolo 6

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita i poteri previsti dal presente statuto e quelli eventualmente delegatigli dal Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ha poteri propositivi in materia di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e verifica della coerenza e rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa rispetto agli indirizzi impartiti.

2. In particolare, il Presidente:

- a) tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
- c) può designare un VicePresidente, con incarico a titolo gratuito, scelto tra i componenti del Consiglio d'amministrazione, in conformità a quanto previsto per gli Enti di grande rilievo dall'art. 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- e) sottopone alla ratifica del Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, le deliberazioni d'urgenza assunte direttamente;
- f) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio di amministrazione;
- g) segnala, previa delibera del Consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali le carenze, le inefficienze e gli inadempimenti nel funzionamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
- h) formula al Consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia e dei dirigenti generali dell'Area coordinamento, dell'Area amministrativa e del titolare dell'Ufficio monocratico;
- i) sottopone al Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore generale, il piano di distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra gli Uffici di livello dirigenziale generale;
- j) sottopone al Consiglio di amministrazione gli schemi delle convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali;
- k) nomina il Presidente ed i componenti del Servizio di controllo interno, incaricati della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni;
- l) garantisce i rapporti con gli organi di comunicazione per le materie di interesse dell'Agenzia, anche avvalendosi di una struttura all'uopo costituita.

Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Consiglio:

- a) delibera le normative di attuazione delle misure di sostegno disciplinate dalla regolamentazione comunitaria ed emana le direttive e gli indirizzi di coordinamento per l'applicazione conforme di detta regolamentazione su tutto il territorio nazionale;
- b) svolge funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa;
- c) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del personale nonché la dotazione organica da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- d) delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

e) delibera le variazioni non compensative tra le singole categorie per adeguare le previsioni di spesa ai fabbisogni operativi, nonché le variazioni incidenti sulla gestione dei residui attivi e passivi;

f) delibera, in attuazione delle direttive del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, l'adozione di piani, programmi e interventi nazionali, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999;

g) individua, su proposta del Presidente, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto;

h) approva la relazione sulle carenze ed inadempienze degli Organismi pagatori riconosciuti da trasmettere al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali per i provvedimenti di competenza;

i) disciplina le modalità di affidamento di incarichi di consulenza ad esperti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dall'art. 3, commi 76 e 77 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sulla base di criteri improntati al massimo rigore e comunque alla condizione inderogabile che nessun dipendente in servizio all'Agenzia sia in possesso degli specifici profili professionali richiesti all'esterno;

l) determina, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni;

m) delibera, su proposta del Presidente, il conferimento degli incarichi di Direttore generale e di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale;

n) può deliberare, per i dirigenti assunti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, l'indennità di cui all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

o) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

p) delibera sulle questioni sottoposte dal Presidente al suo esame;

q) approva la relazione sull'attività dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione Europea.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente sulla base di ordini del giorno la cui documentazione deve essere trasmessa ai Consiglieri, ai revisori ed al magistrato della Corte dei Conti, anche in via telematica, di regola non meno di cinque giorni dalla seduta. In caso di comprovata urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato dal Ministro vigilante su proposta del Presidente. Le dimissioni dei componenti del Consiglio sono accettate con decreto del Ministro vigilante.

7. Il Collegio dei revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio assiste il magistrato della Corte dei Conti.

8. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'Agenzia nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente. Il verbale di ciascuna adunanza è di regola approvato nella seduta immediatamente successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, non soggette ad approvazione ai sensi della vigente normativa, sono immediatamente esecutive, salvo diverso avviso espresso dal Consiglio.

Articolo 8

Il Consiglio di rappresentanza

1. Il Consiglio di rappresentanza è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore.

2. Il Consiglio di rappresentanza è nominato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulla base delle designazioni dei rispettivi organismi ed ha il compito:

a) di valutare le procedure di erogazione adottate e la qualità dei risultati dell'attività dell'Agenzia e di proporre al Consiglio di amministrazione i correttivi necessari a fronte di rilevate carenze ed inefficienze;

b) di esprimere pareri sulle questioni sottoposte al suo esame;

3. Il Consiglio opera secondo le procedure che esso stesso adotterà con il proprio regolamento di funzionamento. I membri del Consiglio di rappresentanza eleggono nel loro seno un coordinatore.

Articolo 9

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il Presidente ed uno dei membri supplenti del collegio dei revisori sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente è scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali ed è collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Le dimissioni dei componenti del Collegio dei revisori sono accettate con decreto del Ministro vigilante.

3. Il Collegio effettua il controllo sulle attività dell'Agenzia secondo le modalità e la disciplina previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, dal presente statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità. A tal fine partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio esercita il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile.

Articolo 10

La Corte dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO III

Organizzazione

Articolo 11

Organismo pagatore

1. L'Organismo pagatore è una struttura autonoma dell'Agenzia che cura l'esecuzione di tutti gli adempimenti affidati dalla normativa comunitaria agli Organismi pagatori nelle aree in cui detti Organismi non risultano costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dalla legge n. 441 del 2001, è preposto alla direzione della struttura un Ufficio monocratico con poteri esclusivi di organizzazione e di impiego delle risorse umane e strumentali di funzionamento messe a disposizione dall'Agea all'inizio di ogni anno sulla base del fabbisogno operativo segnalato dal titolare dell'Ufficio monocratico.

3. L'impianto organizzativo e le modalità procedurali ed operative della struttura devono conformarsi alle regole dettate dalla normativa comunitaria rispettando, in particolare il principio della separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

4. L'Organismo pagatore può essere incaricato, a seguito delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti.

5. All'Ufficio Monocratico per l'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore è preposto un dirigente generale compreso nel Contingente di 4 unità di personale dirigenziale di prima fascia di cui è complessivamente dotata l'Agenzia, e il relativo Ufficio rientra tra gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. L'Ufficio Monocratico costituisce centro di responsabilità di 1° livello.

Articolo 12

Organizzazione e funzionamento

1. La struttura operativa dell'AGEA, al cui vertice si colloca il Direttore generale, si articola in due aree: coordinamento ed amministrativa.

Il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende all'attività di tutte le aree, i settori e gli Uffici dell'Agenzia, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle eventuali articolazioni territoriali;
- c) cura le relazioni con le istituzioni comunitarie, per le questioni di carattere generale, nonché quelle, pure di carattere generale, con altre istituzioni interessate al comparto agricolo;
- d) esegue, tenendone informato il Presidente, ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
- e) predispone gli schemi delle convenzioni e degli atti con valenza contrattuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura la presentazione dello schema di bilancio preventivo e di quello del conto consuntivo relativi al funzionamento dell'Agenzia;
- g) predispone, in conformità ed in attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il programma degli aiuti nazionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- h) cura la predisposizione delle relazioni relative alle questioni di competenza del Consiglio di amministrazione;
- i) disciplina con propria determinazione a valenza interna, su proposta dei dirigenti assegnati alle aree, le modalità operative dei compiti affidati alle aree stesse;
- j) assume le iniziative necessarie, nel corso della gestione, per assicurare la rispondenza dell'attività degli Uffici agli indirizzi prefissati anche al fine di assicurare la efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa e della gestione;
- k) sovrintende alla tenuta ed aggiornamento degli Albi a valenza nazionale e comunitaria;
- l) presiede il Comitato tecnico per l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione dell'Agea. Il Comitato è costituito dal Dirigente Generale preposto all'Area Coordinamento dell'Agea, dai Direttori degli organismi pagatori riconosciuti e dal Direttore Generale della SIN;
- m) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi delle convenzioni atte ad assicurare l'uniformità operativa degli organismi pagatori.

Il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito da un Dirigente generale delegato dallo stesso.

Il Direttore Generale è compreso nel Contingente di 4 unità di personale dirigenziale di prima fascia previsto in organico ed il relativo Ufficio rientra fra gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'art. 15 comma 2 e costituisce centro di responsabilità di 1° livello.

2. Area di coordinamento ed area amministrativa

All'Area di coordinamento fanno funzionalmente capo gli Organismi pagatori riconosciuti per la gestione dei fondi comunitari ed alla stessa compete anche il coordinamento tecnico della SIN s.r.l. e delle altre società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Agenzia mentre all'Area amministrativa fanno capo i servizi per il funzionamento dell'Agenzia, gli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale, nonché gli adempimenti amministrativi e societari connessi alle partecipazioni dell'Agenzia in Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni.

A ciascuna Area è preposto un Dirigente generale compreso nel Contingente di 4 unità di personale dirigenziale di prima fascia di cui è complessivamente dotata l'Agenzia ed il relativo Ufficio rientra tra gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

L'Area coordinamento e l'Area amministrativa costituiscono centri di responsabilità di 1° livello.

3. In particolare, il Dirigente generale preposto all'Area coordinamento:

- a) assicura il coordinamento tecnico con gli Organismi pagatori riconosciuti, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- b) elabora, in conformità degli schemi comunitari, il riepilogo di spesa di tutti gli Organismi pagatori riconosciuti da trasmettere alla Comunità;
- c) cura gli adempimenti di chiusura dei rendiconti annuali di spesa;
- d) cura le relazioni correnti con le istituzioni comunitarie, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio di rappresentanza presso la sede di Bruxelles, nonché con le altre istituzioni interessate al comparto agricolo;
- e) cura la stesura degli schemi delle convenzioni organizzative da stipulare con soggetti esterni per l'attuazione dei compiti istituzionali;
- f) vigila sulla esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 4045/89;
- g) partecipa al Comitato tecnico per l'applicazione del Sistema integrato di gestione e di controllo e sostituisce il Presidente in caso di assenza.

4. In attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente statuto, il Dirigente generale dell'area coordinamento:

- a) verifica l'attuazione dei piani di attività delle Società collegate e controllate e la loro coerenza con i fini strategici individuati dal Consiglio di amministrazione;
- b) cura i rapporti tecnici con le Società collegate e controllate e ne coordina, monitorizza e controlla le attività tecniche, segnalando al Presidente eventuali inefficienze ai fini delle misure correttive da adottare dal Consiglio di amministrazione dell'AGEA.

5. Il Dirigente generale preposto all'area amministrativa:

- a) cura la gestione del personale dell'Agenzia;

- b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo di funzionamento dell'Agenzia comprensivo degli interventi nazionali;
- c) gestisce il bilancio di funzionamento;
- d) sovrintende agli Affari generali ed all'Ufficio legale;
- e) cura gli adempimenti amministrativi e societari delle Società collegate e controllate;
- f) cura l'esecuzione degli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in Contingenti situazioni di crisi per determinati periodi di tempo al fine di ristabilire l'equilibrio di mercato, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
- g) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

Articolo 13

Conferimenti incarichi dirigenziali

1. L'incarico di direzione di Uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, in conformità alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e possono essere revocati ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, come modificato dall'art. 3, commi 76 e 77 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione all'oggetto, alla natura e temporaneità dell'incarico, cessare per effetto di processi riorganizzativi disposti dalla legislazione nazionale in applicazione della normativa comunitaria.
3. I Dirigenti generali preposti alle aree:
 - a) esercitano, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri Uffici, salvo quelli da essi delegati ai dirigenti;
 - b) predispongono per la parte di competenza il rendiconto periodico ed annuale della gestione;
 - c) affidano ai dirigenti assegnati all'area di competenza gli uffici informandone preventivamente il Presidente;
 - d) ripartiscono le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie assegnate all'Area;
 - e) predispongono sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione, il programma esecutivo di attività.

Articolo 14

Articolazione della struttura operativa

1. L'Agenzia definisce la propria struttura organizzativa e stabilisce le modalità operative in linea con la disciplina comunitaria e nazionale delle Organizzazioni comuni di mercato.
2. Le aree in cui si articola la struttura operativa dell'Agenzia, costituiscono centri di costo e centri di responsabilità amministrativa.

Articolo 15

Regolamento del personale

1. Il regolamento del personale, di cui all'articolo 10, comma 3, decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, definisce l'articolazione della struttura delle Aree funzionali prevedendo modalità per la istituzione di Uffici di supporto delle Aree, nonché la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Agenzia.
2. Il numero massimo degli uffici è determinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 419/1999, in quattro Uffici di livello dirigenziale generale ed in quattordici Uffici di livello dirigenziale non generale denominati "settori".
3. Il regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 16

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, stabilisce la disciplina contabile e di bilancio dell'Agenzia in linea con le modalità ed i criteri di contabilizzazione e rendicontazione della spesa fissati dai regolamenti finanziari della Comunità anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed alle norme sulla contabilità di Stato.
2. All'indicato fine, il regolamento deve prevedere la separazione tra la gestione relativa al funzionamento dell'Agenzia ed alla attuazione degli interventi nazionali di mercato da quelli destinati alla erogazione degli aiuti PAC finanziati o cofinanziati dal bilancio comunitario.
3. Con il regolamento di amministrazione e contabilità è istituito un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999.

Articolo 17

Formazione del personale

1. L'Agenzia, al fine di una costante qualificazione del personale, promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, nell'ambito delle risorse previste dal contratto collettivo nazionale.

Articolo 18

Beni e dotazioni finanziarie

1. I beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 19

Commissariamento

1. In caso di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, da ravvisarsi nella mancata riunione dell'organo collegiale per più di tre mesi ancorché più volte convocato, o nel caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.

2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno.

Articolo 20

Revisione dello statuto

1. Le modifiche ed integrazioni al presente statuto, in applicazione di disposizioni normative comunitarie e nazionali, sono approvate con le procedure previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Articolo 21

Abrogazione del precedente statuto

1. Lo statuto dell'AGEA approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 14 giugno 2002, n. 736, è abrogato.